

Presidente

OMISSIS
OMISSIS

Fasc. UCOM n. 4080/2024

Oggetto: OMISSIS (P. IVA n. OMISSIS) - Procedimento per la formulazione di una proposta di misure straordinarie ai sensi dell'art. 32 d.l. 90/2014 e s.m.i. – Procedimento penale n. OMISSIS (proc. OMISSIS) presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS - Archiviazione.

VISTO l'articolo 32 del d.l. 90/2014 e s.m.i., rubricato "*Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione*";

VISTE le Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, Autorità o Anac) congiuntamente al Ministero dell'Interno, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità;

VISTE le "*Disposizioni per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'A.N.AC. di adozione delle misure straordinarie ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, e s.m.i.*" (di seguito Disposizioni), pubblicata sul sito istituzionale dall'Autorità";

VISTO il d.lgs. 33/2013 e s.m.i., che disciplina il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la determinazione dell'Anac n. 1134 del 08.11.2017 recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", pubblicata sul sito istituzionale dall'Autorità

VISTI gli atti acquisiti al fascicolo di ufficio e, in particolare:

- le note informative dell’Ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza presso l’Anac prot. n. 62922 del 4.6.2024 e n. 103522 del 10.9.2024, che riassumono la vicenda penale in cui è coinvolta la OMISSIS e gli accertamenti svolti su tale Società;
- l’ordinanza di applicazione di misure cautelari adottata dal GIP del Tribunale di OMISSIS in data OMISSIS e depositata in data OMISSIS, nei confronti di diverse persone fisiche ed imprese, con la quale, per quanto qui rileva, è stato disposto a carico della OMISSIS in oggetto il sequestro preventivo per equivalente della somma corrispondente al profitto del reato di cui alla capo n. 4 della contestazione;
- l’ordinanza del Tribunale del riesame assunta in data OMISSIS e depositata in data OMISSIS, che ha annullato la predetta misura cautelare reale, con conseguente dissequestro della somma sopra menzionata;
- il decreto adottato dal Tribunale di OMISSIS in data OMISSIS, con cui è stato disposto il rinvio a giudizio di diverse persone fisiche ed imprese, tra cui la OMISSIS in oggetto;
- gli scritti difensivi e la relativa documentazione, presentati dalla OMISSIS in oggetto, nel presente procedimento;
- la relazione istruttoria dell’Ufficio Operativo Speciale, Misure Straordinarie e Commissariamenti di cui al prot. n. 0028332 del 21/02/2025;
- la nota prot. n. 0029973 del 25/02/2025, con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 6, comma 5, delle citate Disposizioni, la trasmissione all’Ufficio Vigilanza Misure Anticorruzione e Trasparenza dell’Anac delle note dell’Ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza sopra indicate e della memoria difensiva presentata dalla Società, per il seguito di competenza;

ESAMINATI i predetti atti, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la formulazione della proposta di adozione delle misure di cui all’articolo 32 del d.l. n. 90/2014 e s.m.i., in conformità alla citata norma e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida e dalle Disposizioni sopra indicate;

In fatto

PREMESSO CHE l’esame della documentazione versata in atti ha consentito di acclarare che:

- la OMISSIS (di seguito solo Società o OMISSIS) è un’impresa che fornisce prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
- con decreto adottato dal Tribunale di OMISSIS in data OMISSIS la Società è stata rinviata a giudizio per illecito amministrativo di cui agli artt. 24 e 24 *bis* del d.lgs.



231/2001, dipendente rispettivamente dai reati di truffa aggravata e di accesso abusivo a sistema informatico;

- le condotte delittuose che hanno determinato il rinvio a giudizio sono compiutamente descritte nell'ordinanza di misure cautelari del OMISSIS e nella successiva ordinanza del Tribunale del Riesame del OMISSIS alle quali si rinvia *per relationem*;
- in estrema sintesi giova qui rappresentare che:
 - a) l'attività d'indagine da cui è scaturito il rinvio a giudizio in esame ruota intorno al c.d. D.R.G. (*Diagnosis Related Group* o raggruppamento omogeneo di diagnosi), un sistema che consente di classificare ogni caso clinico in una determinata categoria (il Ministero della Sanità ha previsto oltre 500 casistiche), variabile in relazione alla diagnosi, agli interventi subiti, alle cure prescritte o alle caratteristiche personali del paziente ricoverato in una struttura accreditata. Proprio sulla base del D.R.G. attribuito, stabilito dalla scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), ogni Regione prevede la tariffa da rimborsare alla casa di cura privata convenzionata, che grava sul Servizio Sanitario;
 - b) è stato contestato OMISSIS della Società il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 c.p., comma 2, n.1., c.p., in concorso con l'allora responsabile del NOC della OMISSIS, per aver riportato nelle schede di dimissione ospedaliera SDO indicazioni relative a prestazioni convenzionate non conformi alle risultanze delle cartelle cliniche o comunque incongruenti rispetto alle attività diagnostiche o terapeutiche effettivamente praticate, in modo che venissero attribuiti dei D.R.G. tali da comportare un rimborso maggiore a carico del Sistema Sanitario. Tale condotta delittuosa avrebbe procurato alla Società un ingiusto profitto pari nel complesso a 259.866,47 euro;
 - c) è stato contestato a ben individuati dipendenti della OMISSIS il reato di accesso abusivo a sistema informatico ai sensi dell'art. 615 ter, commi 1,2 n.1 e 3, c.p., in concorso con l'allora responsabile del NOC della OMISSIS ed altri pubblici ufficiali del menzionato NOC. Uno dei predetti dipendenti della OMISSIS si sarebbe introdotto abusivamente nel sistema informatico predisposto dall'Assessorato alla Salute della Regione OMISSIS e deputato al controllo delle cartelle cliniche, utilizzando direttamente le credenziali della predetta responsabile, per effettuare il controllo di 14 cartelle cliniche senza effettuare alcun abbattimento;
- in relazione alle predette condotte l'ordinanza del Tribunale di OMISSIS del OMISSIS:
 - a) ha disposto nei confronti della Società la misura cautelare reale del sequestro preventivo della citata somma a titolo di profitto del reato di truffa aggravata;

- b) ha contestato alla Società gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 e 24 bis del d.lgs. 231/2001;
- il Tribunale del riesame in data OMISSIS, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società avverso la predetta misura cautelare reale, ha disposto il dissequestro della somma sopra indicata e la sua restituzione all'avente diritto, per difetto di motivazione dell'ordinanza del Tribunale di OMISSIS del OMISSIS sia sotto il profilo del *periculum in mora* sia sotto quello del *fumus*;
 - l'ordinanza del riesame non è stata impugnata;

In diritto

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 704, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha esteso l'applicazione delle misure straordinarie di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 32 del d.l. 90/2014 anche alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introducendo nel corpo del citato art. 32 il comma 10- bis;

CONSIDERATO CHE il comma 10-bis sopra menzionato dispone che: *"Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale"*;

CONSIDERATO CHE come già chiarito dalle Quarte Linee Guida, assunte congiuntamente dall'Autorità ed il Ministero dell'interno e pubblicate in Gazzetta ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016, sotto il profilo soggettivo *"Il richiamo agli "accordi contrattuali" di cui all'articolo 8-quinquies del cennato decreto legislativo, pertanto, va ragionevolmente inteso come riferimento ad una categoria volutamente generica, che attesta la volontà del legislatore di ricomprendere qualsivoglia ipotesi convenzionale, stipulata tra regione e ASL e strutture private, secondo le specifiche discipline previste dalla legislazione nazionale e regionale, al fine di stabilire il numero massimo e il corrispondente valore economico delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie che le strutture accreditate sono abilitate ad erogare per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale/regionale.*

Tale interpretazione risponde all'esigenza di razionalizzazione e controllo della spesa pubblica, laddove la finalità di tutela del diritto fondamentale alla salute conferisce alle funzioni e servizi di natura sanitaria e socio-sanitaria il carattere di indifferibilità e di urgenza, nonché la necessità della loro protrazione. L'esigenza primaria da tutelare è, infatti, la corretta erogazione di prestazioni di carattere sanitario svolte da soggetti privati in regime di accreditamento e imputabili economicamente al Servizio sanitario nazionale, al fine di scongiurare sprechi e abusi nella spesa pubblica in ambito sanitario (ad esempio, prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistiche, farmaceutiche, a carico del servizio sanitario)' (pag. 3).

In tale ottica, sotto il profilo oggettivo, il menzionato comma 10-bis aggiunge un ulteriore presupposto a quelli già previsti dai commi 1 e 8 dell'art. 32, per poter adottare le misure straordinarie ivi contemplate, richiedendo espressamente che le "condotte illecite o eventi criminosi" siano "posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale";

CONSIDERATO CHE per l'interpretazione della locuzione "condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale", è opportuno seguire le indicazioni già fornite nelle Prime Linee guida, adottate congiuntamente dall'Anac e dal Ministero dell'Interno, dove è stato chiarito che: «*Le circostanze suscettibili di dare luogo ai provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 32, comma 1, del citato decreto legge 90/2014 debbono essere individuate non solo in fatti riconducibili a reati contro la pubblica amministrazione, ma anche a vicende e situazioni che sono propedeutici alla commissione di questi ultimi o che comunque sono ad esse contigue. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai reati di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p., di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), a quelli di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero con altri artifici, l'emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili finalizzata all'evasione fiscale (artt. 2, 3, 8 e 10 del D. Lgs. n. 74/2000), i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)»*

La previsione del comma 10-bis, nel far riferimento ad "eventi criminali" ha implicitamente richiamato quelle tipologie di reato già indicate nelle Prime Linee guida, richiedendo, tuttavia, che quest'ultime siano poste in essere ai danni del SSN;

CONSIDERATO CHE le menzionate Prime Linee Guida, precisano che l'applicazione delle misure straordinarie non è subordinata all'acquisizione di una certezza probatoria, tipica del procedimento penale. «*È sufficiente, piuttosto, che gli elementi riscontrati siano indicativi della probabilità dell'esistenza delle predette condotte ed eventi (...)*» e puntualizzano che

nel contesto delle misure introdotte dall'art. 32 – destinate ad intervenire in un momento antecedente al giudicato penale – devono considerarsi “fatti accertati” quelli corroborati da riscontri oggettivi, mentre il requisito della “gravità”, richiamato anche dal comma 2 della disposizione sopra citata, implica che i fatti stessi abbiano raggiunto un livello di concretezza tale da rendere probabile un giudizio prognostico di responsabilità nei confronti dei soggetti della compagine di impresa per condotte illecite o criminali;

CONSIDERATO CHE l'art. 12, comma 3 delle predette Disposizioni prevede che: «*Il Dirigente propone al Presidente l'archiviazione qualora all'esito dell'istruttoria compiuta l'Ufficio abbia riscontrato la mancanza dei presupposti per l'esercizio del potere di proposta, in particolare, nei seguenti casi:*

- a) qualora le misure cautelari adottate dall'autorità giudiziaria siano state annullate per insussistenza del fumus in relazione ai fatti oggetto di procedimento penale;*
- b) qualora il procedimento penale si concluda con un'archiviazione o con una pronuncia di assoluzione;*
- c) qualora gli elementi informativi e documentali acquisiti in fase istruttoria non siano sufficienti a consentire una valutazione compiuta della fattispecie ai fini della dichiarazione di sussistenza dei presupposti per la richiesta di misure straordinarie o comunque quando le istanze di recupero e di salvaguardia della legalità, sottese alla fattispecie, siano affievolite al punto tale da non richiedere più alcun intervento in chiave preventiva;*
- d) qualora le finalità sottese all'adozione di una proposta ai sensi dell'articolo 32 trovino adeguata soddisfazione con l'esercizio dei poteri propri di altre Amministrazioni o Autorità pubbliche»;*

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 0105494 del 13/09/2024 è stato comunicato alla Società ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. 241 del 1990, l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di una proposta di misure di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014 in relazione ai fatti di reato di cui al procedimento penale in oggetto, con particolare riferimento a quelli riportati ai capi 4) e 63) dell'ordinanza di misure cautelari emessa in data OMISSIS dal Tribunale di OMISSIS, relativi ai reati di cui agli artt. 640 comma 2, n. 1, c.p. e 615 ter commi 1, 2 n.1 e 3 c.p., nonché agli illeciti amministrativi contestati alla Società in indirizzo ai sensi degli artt. 24 e 24 bis del d.lgs. 231/2001;
- con nota prot. n. 136333 del 20/11/2024 la Società è stata chiamata in audizione, per conoscere le misure adottate, per prevenire ulteriori reati o illeciti, ed in



- particolare, quelle di carattere tecnico, organizzativo e relative al personale, non avendo presentato a quella data alcuna memoria difensiva o documenti;
- con note acquisita al prot. n. 138017 del 25/11/2024 e prot. n. 142103 del 02/12/2024 la Società ha formulato richiesta di accesso agli atti, cui è stato dato riscontro con nota prot. n. 142533 del 02/12/2024;
 - con nota acquisita al prot. n. 143214 del 03/12/2024 la Società ha chiesto un breve differimento della data dell'audizione; la predetta istanza è stata accolta con nota prot. 144139 del 04/12/2024 e l'audizione è stata spostata al 17.12.2024;
 - con nota prot. n. 151716 del 18/12/2024 è stato comunicato il verbale dell'audizione;
 - con nota prot. 151758 del 19/12/2024 è stata riscontrata la nota dell'Organismo di Vigilanza della Società, assunta al prot. n.151099 del 18/12/2024, concernente l'asserita mancata ricezione del link per collegarsi all'audizione sopra indicata;
 - con successiva nota acquisita al prot. n. 832 del 03/01/2025 la Società ha presentato memoria difensiva con allegata produzione documentale, chiedendo l'archiviazione del presente procedimento;

PRESO ATTO CHE all'audizione del 17.12.2024 nessuno è comparso per la Società a causa di un disguido imprevedibile (cfr. p.1 memoria difensiva della Società) e con relativo verbale comunicato a quest'ultima con nota prot. n. 151716 del 18/12/2024 è stato assegnato alla OMISSIS termine fino al 3.1.2025 per la presentazione di documenti e scritti difensivi;

CONSIDERATO CHE con la memoria difensiva di cui alla nota prot. n. 832 del 03.01.2025 la Società,

- con riferimento al giudizio penale:
 - a) ha ricostruito la vicenda penale che la vede imputata, soffermandosi sia sulle modalità di elaborazione dei DGR sia sulle problematiche di codifica di questi ultimi, che hanno portato alla costituzione di appositi tavoli tecnici e all'elaborazione di specifiche direttive sul punto. Al riguardo è stato sottolineato come *"i codici DRG sono il risultato algoritmico della combinazione della diagnosi di ingresso e dei c.d. codici di procedura e codici di intervento inseriti di volta in volta, in sala operatoria, a conclusione degli interventi chirurgici da parte dei vari chirurghi operatori. Il DRG non è codice inserito dalla struttura sanitaria autonomamente attraverso il rappresentante legale ma piuttosto, il risultato di vari passaggi e dell'intervento di vari soggetti. All'atto della chiusura della cartella clinica, infine, tutti i codici inseriti nella SDO e che generano il DRG sono controllati dal medico di reparto e dal Direttore*



sanitario (DS). Successivamente, anche il personale dell'ufficio amministrativo li verifica per la regolare emissione delle SDO e del conseguenziale DRG ed emette fattura". Secondo la tesi difensiva, a fronte di tale procedura, caratterizzata da un'elevata segregazione delle funzioni, una corretta imputazione avrebbe dovuto coinvolgere il personale sanitario e non il legale rappresentante, che non svolge attività utile per la definizione dei DGR

- b) ha richiamato gli esiti del giudizio cautelare;
- c) ha presentato una dettagliata relazione a firma del difensore della OMISSIS nel procedimento penale legale sulle condotte delittuose ascritte alla Società e/o a sui dipendenti, con cui si è appreso, tra l'altro, che l'Ufficio della Procura non ha presentato ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del riesame;
- con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, ha comunicato che:
 - a) nell'immediatezza della conoscenza delle indagini ha nominato un Organismo di Prevenzione Anticorruzione monocratico in aggiunta all'Organismo di Vigilanza già presente; ha provveduto a informare questi ultimi di ogni elemento utile per la corretta applicazione di tutte le misure di prevenzione della corruzione;
 - b) ha nominato un consulente di parte per verificare eventuali errori di codifica dei DGR;
 - c) ha aggiornato e potenziato il proprio sito, per garantire una maggiore trasparenza delle sue attività, provvedendo a pubblicare: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2024-2026; Manuale informativo del Piano Triennale 2024-2026; Sistema di Whistleblowing; Criteri per l'accesso civico generalizzato e semplice; Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG);
 - d) l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Anticorruzione hanno visionato le cartelle cliniche e raccolto informazioni, sia dal personale sanitario e sia da quello amministrativo ed hanno concluso che non ci sono state anomalie e che il legale rappresentante in alcun modo avrebbe potuto incidere sulla formulazione dei DGR. Sul punto è stata allegata la relazione del 31.12.2023 redatta dai predetti Organismi;
 - e) i predetti Organismi, inoltre, hanno richiesto anche i fascicoli dei soggetti imputati. Sul punto è stato precisato che: (i) OMISSIS ha rassegnato le dimissioni e il rapporto è cessato a far data dal 31.8.2022; (ii) OMISSIS continua a collaborare con la Società come OMISSIS, non più come coadiutore della direzione sanitaria; (iii) OMISSIS in un primo tempo è rimasto come OMISSIS, perdendo la carica di OMISSIS, e dal 2.10.2024 ha rassegnato le dimissioni e non collabora più con la Società;
 - f) è stato accertato che gli organi di amministrazione e gli alti dirigenti non avessero alcun vincolo di parentela con funzionari e dirigenti dell'OMISSIS, comparando i cognomi e assumendo informazioni, anche attraverso domande dirette; è stato



altresì accertato dietro monitoraggio condotto dall'Organismo di Vigilanza e dall'Organo Anticorruzione, che i dipendenti della OMISSIS non avessero alcun rapporto di parentela con i dirigenti e funzionari dell'OMISSIS; ciò è stato fatto in via non ufficiale e non obbligatoria, per questioni di privacy;

- g) è stata aggiornata la procedura denominata "Gestione Iter Acquisti" (di cui viene fatta una descrizione nella memoria), per definire responsabilità, attività e controlli per l'acquisto di beni e servizi necessari alla OMISSIS, in una prospettiva di prevenzione della corruzione;
- h) è stato adottato il PTPCT 2026-2026, che include, come misure specifiche: (i) implementazione dei centri di costo; (ii) rafforzamento del controllo sui DRG; (iii) monitoraggio continuo e gap analysis;
- i) su invito dell'OdV è stato aggiornato il MOG a dicembre 2024 ed è stata pubblicata la nuova versione, comprensiva anche di check up aziendale;

CONSIDERATO CHE:

- il Presidente dell'Anac è chiamato innanzi tutto a formulare una valutazione sulla sussistenza nella fattispecie concreta del *fumus boni juris*, ossia sull'acquisizione di elementi concreti, sia pure in termini di qualificata probabilità, in ordine al fatto che l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN sia connesso a un'ipotesi delittuosa, riconducibile al soggetto privato abilitato all'esercizio dell'attività sanitaria e finalizzata ad ottenere un indebito arricchimento e a cagionare un danno nei confronti del Servizio sanitario nazionale;
- la predetta valutazione viene svolta nel rispetto dei criteri indicati nelle Prime Linee Guida, che come sopra ricordato hanno chiarito cosa deve intendersi per "*fatti gravi e accertati*", ai fini dell'applicazione delle misure straordinarie di cui all'art. 32;

RITENUTO CHE:

- la Società, in quanto soggetto accreditato che fornisce prestazioni sanitarie rimborsate dal SSN rientra nel novero dei soggetti a cui si applica l'art. 32 del d.l. 90/2014 e s.m.i ai sensi di quanto previsto dalle Quarte Linee Guida sopra richiamate;
- il reato di truffa aggravata, contestato all'allora amministratore delegato e rappresentante legale della Società, astrattamente può giustificare il ricorso alle misure straordinarie di cui al citato articolo 32 secondo quanto previsto dalle Prime Linee Guida e dalle Quarte Linee Guida. Parimenti il reato di accesso abusivo a sistema telematico potrebbe rilevare nel caso di specie come situazione anomala, che parimenti può astrattamente giustificare il ricorso alle misure straordinarie di cui al



- citato articolo 32 secondo quanto previsto dalle Prime Linee Guida e dalle Quarte Linee Guida, dal momento che il sistema telematico violato sarebbe proprio quello predisposto dalla Regione OMISSIS per la verifica delle cartelle di dimissioni;
- tuttavia, gli elementi probatori acquisiti nel corso della presente istruttoria non consentono di ritenere che le condotte di truffa a danno del SSN siano corroborate da sufficienti riscontri oggettivi, idonei a fondare un giudizio prognostico di responsabilità nei confronti dei soggetti agenti, e, pertanto, le stesse non possono considerarsi, ai fini del presente procedimento, quali “fatti accertati”, nel senso richiesto dal menzionato articolo 32 e dalle citate Linee Guida. Depongono in tal senso sia l’ordinanza del Tribunale del riesame, che ha accertato l’assenza del *fumus* in relazione al menzionato reato, e che non è stata impugnata, sia il mero richiamo nel decreto che dispone il giudizio ai capi di imputazione dell’ordinanza del GIP annullata. Sotto il primo profilo, più precisamente, il Tribunale del riesame ha ritenuto che: «*Nel caso in esame la motivazione sui presupposti della truffa aggravata ai danni dell’ente pubblico si sostanzia principalmente sull’esito della consulenza disposta dal PM e, in specie, sulla differenza di importo, in relazione alle cartelle cliniche esaminate, scaturente dalla attribuzione di un D.G.R piuttosto che di altro, comportate rimborso significativamente inferiore, ritenuto corretto dai consulenti della pubblica accusa (pag. 3); Il convincimento circa la natura apparente della motivazione è rafforzato dalla considerazione per cui il riferimento ai “riscontri documentali” costituisce una vuota formula esso riferendosi alle stesse cartelle cliniche oggetto dell’esame dei consulenti. Anche il richiamo alle intercettazioni che, nello specifico, si colora con riguardo alla conversazione ambientale intercorsa tra Omissis e il dipendente della struttura Omissis nel giugno del 2019, riportata alla p. 164 dell’ordinanza impugnata, all’atto della disamina dei capi 63 e 64 della rubrica non assumono portata di rimanente in chiave dimostrativa in relazione alla specifica contestazione di truffa con cui ci si confronta come appresso meglio specificato (pag. 4); All’imposto obbligo motivazionale il giudice di prime cure si è sottratto, posto che, nel richiamare le conclusioni dei consulenti, non ha esplicitato il percorso motivazionale e in particolare, nessuna valutazione è stata effettuata sui singoli casi, sulla loro omogeneità, sulla rilevanza di dati puri rilevanti ai fini dell’inquadramento diagnostico nelle classi di rimborso quali la durata dell’intervento ed i costi “vivi” dei materiali impiegati» (pag.6). L’ordinanza del riesame ha evidenziato, inoltre, che: (i) sussiste un’obiettiva incertezza scientifica in relazione alla classificazione di alcuni classi omogenee di interventi, incertezze che hanno determinato negli anni l’indizione di tavoli tecnici per dirimere i problemi di corretta classificazione tra i DGR 498 e 500; (ii) la consulenza della Procura*

non fa accenno a tale circostanza; (iii) non è stata effettuata alcuna valutazione circa il valore dimensionale del fenomeno di presunta dolosa falsa attribuzione di codici diagnostici;

Con riferimento al reato di accesso abusivo al sistema informatico, le incertezze che connotano l'ipotesi di truffa aggravata si riflettono anche nel collegamento tra tale reato e quello di accesso abusivo al sistema informatico della Regione OMISSIS, non consentendo di ritenere accertato nel caso di specie il danno che tale accesso avrebbe arrecato al SSN. Al riguardo si osserva che né l'ordinanza del GIP né il decreto di rinvio a giudizio hanno verificato tale aspetto. L'ordinanza *de qua* ha, anzi, ritenuto sussistente un danno per il SSN soltanto in relazione al reato di truffa aggravata e ha disposto la misura del sequestro preventivo unicamente in relazione al reato di cui all'art. 640, comma 2, n.1 c.p.; il decreto di rinvio a giudizio, come sopra già evidenziato, non reca elementi informativi ulteriori;

RITENUTO che il giudicato penale cautelare sopra richiamato e, in particolare, i passaggi che si è ritenuto opportuno trascrivere, non consentono - allo stato - di ritenere che le condotte delittuose riferite al reato di truffa aggravata siano corroborate da sufficienti riscontri oggettivi e siano idonee a fondare un giudizio prognostico di responsabilità nei confronti dei soggetti agenti, come richiesto dalle Prime Linee Guida adottate congiuntamente dall'Autorità e dal Ministero, e, pertanto, non possono considerarsi, ai fini del presente procedimento, quali "fatti accertati".

Sebbene a pag. 6 dell'ordinanza del riesame si dia atto di un rapporto clientelare consolidato tra l'allora responsabile del NOC e alcuni dipendenti della struttura e di un'opacità nel sistema dei rimborsi, tuttavia la stessa pronuncia ritiene che tali circostanze non assumano valore dimostrativo "*tale da colorare in termini univoci la specifica contestazione con cui ci si confronta*", conseguentemente - anche i rilievi appena ricordati non consentono di fondare un giudizio prognostico di responsabilità.

RITENUTO che il rinvio a giudizio del menzionato OMISSIS per il reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. e dei dipendenti della Società per il reato di cui all'art. 615 ter, commi 1,2 n.1 e 3, c.p. della Società per illecito amministrativo dipendenti da tali reati ai sensi dell'art. 24 e 24 bis del d.lgs. 231/2001 non consente di superare le risultanze del riesame, posto che tale rinvio si limita a fare propri i capi d'imputazione dell'ordinanza del GIP;



RITENUTO CHE la valutazione della documentazione acquisita in atti non consente di ritenere che nel caso di specie sussistano tutti i presupposti previsti dall'art. 32, comma 1, 8 e 10-bis, del d.l. 90/2014 e s.m.i. per giustificare una proposta di adozione di misure straordinarie di cui alla norma appena citata;

RITENUTO altresì che la valutazione in merito all'adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione, prima della commissione dei fatti di reato, è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria presso cui pende il procedimento penale *de quo*, mentre nel presente procedimento amministrativo è possibile, comunque, considerare le misure di amministrazione e gestione poste in essere dalla Società, come riporte nella memoria difensiva e sopra già sinteticamente descritte e in particolare: i controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile Anticorruzione; l'aggiornamento e pubblicazione del MOG; l'aggiornamento della procedura sugli acquisti; l'adozione della procedura per la segnalazione degli illeciti e per l'accesso civico generalizzato; l'adozione del PTPC; le dimissioni dell'amministratore delegato imputato, unitamente a quelle di due dipendenti parimenti imputati; i controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza e dall'Organo Anticorruzione, sull'assenza di rapporti di parentela tra i dirigenti e funzionari dell'OMISSIS e i vertici e i dipendenti della OMISSIS.

L'insieme delle predette misure mostra che la Società ha intrapreso un percorso per monitorare e potenziare le misure organizzative interno di contrasto alla corruzione. Da tale punto di vista si raccomanda di continuare a monitorare la posizione di OMISSIS, unico imputato che attualmente lavora con la Società, e a svolgere controlli circa l'assenza dei predetti rapporti di parentela; di aggiornare con sollecitudine per il futuro il MOG, il precedente era fermo al 2021 nonostante le modifiche normative medio tempore intervenute;

CONSIDERATO CHE con delibera n. 1134 del 8.11.2017 l'Autorità, nel chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 2-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, ha precisato che l'attività svolta in regime di accreditamento è direttamente affidata a soggetti diversi da quelli pubblici, anche interamente privati, che la svolgono nel quadro della programmazione sanitaria regionale. Tali attività ricadendo nell'ambito di applicazione della predetta disposizione, qualora il soggetto privato soddisfi i requisiti di bilancio ivi previsti (pag. 17 e 42);



PRESO ATTO CHE è stata disposta, ai sensi dell'art. 6, comma 5, delle Disposizioni, la trasmissione all'Ufficio Vigilanza Misure Anticorruzione e Trasparenza delle citate note informative dell'Ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza e della menzionata memoria difensiva presentata dalla Società, per il seguito di competenza nei confronti della Società;

RITENUTO CHE l'Ufficio Vigilanza Misure Anticorruzione e Trasparenza potrà verificare il rispetto degli oneri di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 nei confronti dei soggetti di cui dell'articolo 2-bis, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

SI DISPONE

- l'archiviazione del presente procedimento nei confronti della OMISSIS in oggetto ai sensi dell'art. 12, comma 4, delle "Disposizioni per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'A.N.AC. di adozione delle misure straordinarie ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, e s.m.i.";
- la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Autorità, previo oscuramento dei dati sensili, compreso il nome della Società;
- la comunicazione alla OMISSIS di OMISSIS dell'avvenuta conclusione del presente procedimento con atto di archiviazione.

Il Presidente

Firmato digitalmente

Avv. Giuseppe Busia